



COMUNE DI CASTELLALTO

(PROVINCIA DI TERAMO)

VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 21 - 64020 CASTELLALTO (TE)

tel. 0861- 4441 - fax 0861 - 444237 e mail comune.castellalto@tin.it

.....

Prot. n. 12716 -

Castellalto, li 03 ottobre 2020

ORDINANZA N. 138

OGGETTO: Ulteriore misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da Virus COVID-19 – e obbligo utilizzo mascherina all'aperto sull'intero territorio comunale.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTI:


- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "nelle more dell'adozione dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 recante "Disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 08/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il D.P.C.M. 22.03.2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute adottata in data 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01797), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 01/04/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02/04/2020), che ha disposto la proroga dell'efficacia fino al 13 aprile 2020 delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

VISTE, inoltre:

- l'Ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n. 2 dell'8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 individuazione comuni "zona rossa";



RICHIAMATI

- il D.P.C.M. 10 aprile 2020, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020), avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)" con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 e recante l'applicazione delle misure urgenti di contenimento del contagio ivi riportate sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27/04/2020), avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352)" con efficacia dal 04 al 17 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16.05.2020;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto - legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" nonché le Linee guida di cui all'Allegato n.9 del Decreto medesimo;
- il D.P.C.M. 14 luglio 2020 nonché le Linee guida di cui all'Allegato n. 1 e 2 del Decreto medesimo;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, approvato dal Consiglio dei Ministri, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 e di conseguenza le disposizioni del decreto legge n. 19 e decreto legge n. 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia;
- il D.P.C.M. 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto - legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed i relativi Allegati;
- le Ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020, 16 agosto 2020 e 21 settembre 2020;
- il D.P.C.M. 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto - legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;



CONSIDERATO altresì che: in ambito scientifico sono stati effettuati studi per la quale è stato acclarato che il contagio del virus avviene attraverso le goccioline saliva, che vengono prodotte e diffuse nell'ambiente, con possibile permanenza delle medesime nell'aria; un numero rilevante di soggetti infetti potrebbero essere infetti da Covid-19 ed allo stesso tempo essere "asintomatici", e che questi soggetti, proprio perché inconsapevoli, possono essere veicolo di diffusione di contagio;

DATO ATTO che nelle ultime settimane si sta riscontrando un lento e progressivo peggioramento dei contagi da COVID-19, sebbene con un andamento più contenuto rispetto a quello osservato in altri Paesi europei;

VALUTATO che occorre prevedere ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 commisurate alle esigenze territoriali locali e idonee ad evitare il diffondersi del virus;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali ed adeguate, allo scopo di prevenire la diffusione del virus sul territorio comunale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

EVIDENZIATA la necessità, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, atte a dissuadere i cittadini ad assumere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

RITENUTO che, a tutela della salute dei propri cittadini, e pertanto al fine di limitare e contenere il contagio del virus Covid 19 presso il proprio territorio comunale, l'utilizzo della mascherina possa costituire un presidio di prevenzione fondamentale nella diffusione del virus e quindi di tutela della salute pubblica, nella consapevolezza che tale presidio è una tutela nei confronti di altri soggetti;

RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra esposte che le misure oggetto della presente ordinanza non si pongono in contrasto con le vigenti disposizioni, ma in linea con le medesime;

RITENUTO quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;



VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e nello specifico gli artt. 50 comma 5, e 54 commi 2 e 4 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 15 ottobre 2020, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva.

L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (distanziamento fisico e disinfezione costante delle mani) che restano invariate e prioritarie.

AVVERTE

Che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale de L'Aquila, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

La Polizia Locale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Castellalto.

La trasmissione di copia a:

- Prefetto della Provincia di Teramo;
- Questura di Teramo;
- Regione Abruzzo;
- Provincia di Teramo;
- Comando Carabinieri Provinciale di Teramo;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo;



- Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vomano;
- Polizia Locale di Castellalto.

IL SINDACO
Vincenzo DI MARCO

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Castellalto, Teramo. The text within the stamp includes "IL SINDACO" at the top, "Vincenzo DI MARCO" in the middle, and "CASTELLALTO" and "TERAMO" around the bottom edge. A handwritten signature in black ink is written across the center of the stamp, overlapping the name "Vincenzo DI MARCO".